



LEGGE 27 aprile 1989 n. 41 (pubblicata il 9 maggio 1989)

## **Istituzione dell'ente di Radiodiffusione Sammarinese**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 aprile 1989.*

### **TITOLO I°**

#### **COSTITUZIONE DELL'ENTE**

##### **Art. 1**

In attuazione dell'art. 4 della Legge 28 marzo 1988 n. 57 è istituito l'Ente per la Radiodiffusione Sammarinese, il quale è disciplinato dalla legge soprarichiamata, dalla presente legge, dalle Convenzioni internazionali a cui San Marino abbia aderito o aderisca, dagli Accordi bilaterali o multilaterali che lo Stato abbia stipulato o stipuli in futuro.

##### **Art. 2**

Finalità dell'Ente

All'Ente per la Radiodiffusione Sammarinese sono attribuiti:

- a) l'esercizio in esclusiva del diritto della Repubblica ad attivare un proprio servizio di radiodiffusione nei settori radiofonico e televisivo;
- b) l'obbligo di autorizzare la concessione del servizio di cui al

punto a) a Società di diritto sammarinese da costituirsi secondo le norme vigenti nella Repubblica;

c) la partecipazione paritaria nella costituzione della Società anzidetta, con l'obbligo di curare che la Società stessa presenti piena idoneità tecnica ed economica per una corretta gestione del servizio radiofonico e televisivo nonchè di assicurare l'equilibrio della gestione ed in ogni caso di contenere l'eventuale disavanzo entro i limiti annualmente prefissati.

### **Art. 3**

Della concessione

La concessione di cui al punto b) del precedente art. 2 comprenderà:

- a) l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione radiofonica e televisiva;
- b) la gestione in esclusiva del servizio di radiodiffusione della Repubblica di San Marino, considerato l'interesse pubblico del medesimo;
- c) lo svolgimento di attività nel campo della produzione e del commercio di programmi radiofonici e televisivi, della organizzazione di spettacoli e di eventi sportivi, di manifestazioni ed attività culturali, anche sviluppando rapporti con lo Stato, con altri Enti e Società operanti nei settori predetti;
- d) qualsiasi altra attività ritenuta utile a garantire l'economicità della gestione della Emittente radiofonica e televisiva, purchè connessa o strumentale alla gestione medesima.

A tal fine dovranno concorrere anche i proventi della pubblicità, i proventi delle attività di cui al precedente punto c), nonché i proventi del canone per il servizio radiotelevisivo, da fissarsi biennialmente con Decreto Reggenziale, su proposta del Consiglio d'Amministrazione dell'E.R.A.S.

La concessione avrà la durata di anni 15 e potrà essere rinnovata per periodi annuali, salvo denuncia con preavviso dei sei mesi.

#### **Art. 4**

E' vietata la subconcessione anche parziale del servizio dato in concessione.

#### **Art. 5**

Al fine di concorrere alla formazione del capitale sociale della Società concessionaria di cui al punto c) dell'art. 2, a favore dell'Ente per la Radiodiffusione sarà costituito, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, un fondo di dotazione sul Bilancio di previsione dello Stato.

#### **Art. 6**

Della Società concessionaria

La Società concessionaria sarà esente da qualsiasi imposta o tassa presente o futura in considerazione della finalità di interesse pubblico del servizio radiofonico e televisivo.

Essa non potrà svolgere attività diverse dall'esercizio della concessione affidatale, salvo quanto precisato alla lettera d) dell'art. 3.

#### **Art. 7**

Organi della Società concessionaria

I membri degli organi statutari della Società concessionaria corrispondenti alla partecipazione dell'E.R.A.S. alla costituzione della Società medesima saranno nominati dal Consiglio Grande e Generale.

#### **Art. 8**

Consiglio d'Amministrazione dell'E.R.A.S.

Il compito di perseguire gli obiettivi di cui alla presente legge è attribuito al Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Deputato alle Telecomunicazioni che lo presiede, dal Deputato all'Informazione, da tre membri eletti dal Consiglio Grande e Generale fra persone che abbiano competenza tecnica o culturale e non esercitino attività in contrasto con gli interessi del servizio radiofonico e televisivo pubblico.

Sono incompatibili con la carica di membri del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.A.S. i dipendenti della Società concessionaria e i membri di organi della Società medesima.

#### **Art. 9**

I membri del Consiglio di Amministrazione di nomina consiliare durano in carica cinque anni e sono rieleggibili soltanto per un secondo mandato, se in forma continuativa.

I membri dimissionari restano in carica sino alla loro surrogazione.

#### **Art. 10**

Compete al Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione e formulare l'ordine del giorno della seduta, che è valida con la

presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio.

La convocazione ha luogo di norma con lettera raccomandata da inviarsi al domicilio dei Consiglieri almeno 5 giorni prima della data della seduta.

Convocazioni d'urgenza possono aver luogo con preavviso di un giorno, con le medesime modalità delle convocazioni ordinarie.

Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti e dovranno constare da apposito verbale.

Dei verbali approvati può essere rilasciata copia ai membri del Consiglio Grande e Generale, del Congresso di Stato e, ove ne sia direttamente interessato, del Consiglio d'Amministrazione della Società concessionaria.

#### **Art. 11**

Oltre alle funzioni già individuate, sono compiti del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente:

- a) esaminare i bilanci preventivi e consuntivi della Società concessionaria del Servizio Radiofonico e Televisivo e approvare i programmi di sviluppo tecnico o tecnologico degli impianti dell'Emittente radiofonica e televisiva;
- b) proporre al Congresso di Stato il Fondo di dotazione di cui all'art. 5 ed eventuali altri interventi finanziari;
- c) deliberare la partecipazione dell'Ente ad Enti od Organismi internazionali di radiodiffusione;
- d) verificare l'osservanza da parte della Società concessionaria del servizio radiofonico e televisivo degli obblighi derivanti

dalla presente legge, dagli Accordi e Convenzioni internazionali  
e dall'atto di concessione;

e) contestare alla Società concessionaria le violazioni  
riscontrate o segnalate dalla Commissione di vigilanza  
esercitante anche la facoltà di proposta di cui al successivo

**15**

**art. 17;**

f) proporre al Congresso di Stato, al termine della concessione  
di cui all'ultimo comma dell'art. 3, la proroga della concessione  
medesima o nel caso di proposta di revoca, le ipotesi tecniche e  
finanziarie per la continuità del servizio radiofonico e  
televisivo.

**15**

**A17**

**Art. 12**

E' altresì compito del Consiglio di Amministrazione che la  
Società concessionaria si avvalga soprattutto di funzionari ed  
operatori sammarinesi nonchè delle opportunità ed energie  
presenti a San Marino, in modo da promuovere anche la formazione  
di esperienze professionali in grado di realizzare gli obiettivi  
affidati al Servizio radiofonico e televisivo.

## **TITOLO II**

**Art. 13**

Finalità del servizio radiofonico e televisivo

Il servizio radiofonico e televisivo deve essere gestito dalla  
Società concessionaria nel piu' scrupoloso rispetto dei principi

di informazione completa, obiettiva ed imparziale, sia su attività e fatti interni, sia su avvenimenti di carattere internazionale.

Il servizio pubblico, radiofonico e televisivo, deve conseguire nel rispetto dei principi dell'ordine pubblico, delle leggi della Repubblica, dei trattati da essa stipulati con altri Stati, delle Convenzioni internazionali cui San Marino aderisca e della sua tradizionale neutralità, i seguenti fini ed in particolare:

- a) stimolare la coscienza democratica e la partecipazione attiva della cittadinanza, come espressioni dei fondamentali diritti di libertà, alla vita e alla crescita complessiva del Paese;
- b) diffondere informazioni e notizie sulla Repubblica, sugli avvenimenti ed attività che in essa si svolgono, anche tenendo conto delle connessioni con il territorio nel cui contesto geografico è inserita;
- c) promuovere la conoscenza di San Marino in Europa negli ambienti internazionali, valorizzandone l'identità ed il patrimonio storico culturale;
- d) far partecipare San Marino al dibattito culturale sui grandi temi del nostro tempo, con particolare riferimento alla formazione sempre più matura e cosciente dei giovani, alla promozione dei diritti umani e della pace fra i popoli, della pari dignità degli Stati, della salvaguardia ambientale, della collaborazione, della solidarietà e della cooperazione internazionali;
- e) incentivare maggiore partecipazione ai temi dell' Europa, in

modo da suscitare una piu' diffusa sensibilizzazione all'idea europea;

f) curare la diffusione di avvenimenti sportivi, come strumento di elevazione della persona, nonchè di spazi ricreativi e di divertimento.

In occasione di elezioni o referendum sammarinesi spazi radiofonici e televisivi saranno destinati alla illustrazione dei programmi o delle posizioni assunti da ciascuna lista partecipante alle elezioni o dai Comitati previsti dalla legge.

Gli spazi saranno utilizzati in conformità alle disposizioni che saranno emanate dalla Commissione di Vigilanza.

### **TITOLO III**

#### **DELLA VIGILANZA**

##### **Art. 14**

Commissione di Vigilanza

La rispondenza del servizio radiofonico e televisivo ai principi e alle finalità di cui al precedente art. 13 è soggetta a vigilanza da parte di una Commissione composta da sette membri nominati dal Consiglio Grande e Generale in forma proporzionale alle rappresentanze consiliari.

Essa resta in carica per la durata della legislatura e nomina nel suo seno il Presidente.

La Commissione assume le sue decisioni a maggioranza.

La Commissione relaziona annualmente al Consiglio Grande e Generale sull'attività ad essa demandata.

##### **Art. 15**



Compete alla Commissione di Vigilanza la conoscenza preventiva delle linee della programmazione semestrale, radiofonica e televisiva.

Compete altresì alla Commissione di Vigilanza definire e regolamentare gli spazi di cui all'ultimo comma dell'art. 13 nel rispetto della libertà, del pluralismo, della pari dignità delle liste partecipanti alle consultazioni popolari e della loro rappresentatività, nonché definire e regolamentare gli spazi che dovranno essere riservati alle Associazioni ed Enti Sammarinesi riconosciuti per esprimere le loro opinioni su temi ed argomenti di carattere generale, purchè non in contrasto con le finalità attribuite al servizio pubblico e compatibilmente con la programmazione dell'Emittente.

L'attività della Commissione e gli spazi di cui al comma precedente saranno oggetto di regolamento che la Commissione avrà cura di sottoporre all'approvazione del Consiglio Grande e Generale entro i sei mesi successivi all'entrata in funzione del servizio radiofonico e televisivo.

### **Art. 16**

Funzioni della Commissione di Vigilanza

E' altresì compito della Commissione di Vigilanza, nell'esercizio delle funzioni demandate dagli articoli precedenti, formulare precise contestazioni circa la e le violazioni riscontrate dalla Società concessionaria, valutare le contestazioni eventualmente sollevate da altri soggetti, considerare le ragioni addotte dalla Società concessionaria.

Qualora la Commissione riconosca il fondamento delle contestazioni sollevate, dispone l'osservanza del diritto di rettifica da parte dei singoli soggetti.

Nel caso di riconosciuta violazione od inosservanza dei principi stabiliti all'art. 13 la Commissione di Vigilanza ha l'obbligo di darne segnalazione al Consiglio d'Amministrazione dell'Ente di Radiodiffusione Sammarinese per le valutazioni o i provvedimenti di competenza, salvo che violazioni od inosservanze non rientrino in ambiti giurisdizionalmente protetti.

#### **Art. 17**

In caso di gravi e ripetute violazioni dell'atto di concessione, la Commissione di Vigilanza può proporre al Consiglio di Amministrazione dell'Ente per la Radiodiffusione Sammarinese la revoca della concessione, dopo aver valutato le deduzioni della Società Concessionaria.

### **TITOLO IV**

#### **SANZIONI**

#### **Art. 18**

La realizzazione o la gestione di impianti ed in genere lo svolgimento, da parte di privati, di attività in contrasto con la presente legge - comprese quelle attività che comportino interruzioni, disturbo o interferenze sugli impianti o servizi pubblici - sono puniti con la prigionia o con multa a lire a seconda della gravità del reato, con le graduazioni previste dagli artt. 81 ed 84 del Codice Penale.

Al reato consegue la confisca degli impianti e delle cose che

servirono a commetterlo. In pendenza del giudizio, il Giudice ordina l'immediata cessazione dell'attività illecita, con l'obbligo di disporre il sequestro degli impianti.

#### **Art. 19**

La presente legge entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 2 maggio 1989/1688 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Mauro Fiorini - Marino Vagnetti

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva